



COMUNE DI MUCCIA

(PROVINCIA MACERATA)

Copia

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 5 del 18-01-2019

Oggetto: CRITERI E MODALITA' DI CALCOLO DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PREVISTE DALL'ART. 24 E DAL COMMA 4 ART. 37 DEL D.P.R. 380/2001, COSI' COME MODIFICATO DAL COMMA 1 DELL'ART. 1-SEXIES DEL D.L. 29 MAGGIO 2018, N. 55 e s.m.i., IN MATERIA DI ABUSI EDILIZI SU EDIFICI OGGETTI DI INTERVENTI DI CUI AL D.L. 189/2016 e s.m.i.

L'anno duemiladiciannove il giorno diciotto del mese di gennaio alle ore 13:00, la Giunta Comunale, convocata con appositi avvisi, si è riunita nella Civica Residenza.

Baroni Mario	SINDACO	P
CUCCULELLI SAMUELE	VICE SINDACO	P
TROJANI RAFFAELA	ASSESSORE	P

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE GIULIANA APPIGNANESI

Il Presidente Sig. Mario Baroni nella sua qualità di SINDACO dichiara aperta la seduta dopo aver constatato il numero legale degli intervenuti e passa alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO il D.P.R. n. 380/2001 s.m.i., recante “*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia*” e s.m.i. (pubblicato sulla G.U. n. 245 del 20 ottobre 2001 s.o. n. 239);

VISTO il comma 1 dell’art.1-sexies del D.L. 29 maggio 2018, n. 55 convertito in legge, con modificazioni, dall’ art. 1, comma 1, L. 24 luglio 2018, n. 89, che prevede “*In caso di interventi edilizi sugli edifici privati nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, realizzati prima degli eventi sismici del 24 agosto 2016 in assenza di titoli edilizi nelle ipotesi di cui all'articolo 22, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, o in difformità da essi, e nelle ipotesi di cui al comma 1-bis del presente articolo, il proprietario dell'immobile, pur se diverso dal responsabile dell'abuso, può presentare, anche contestualmente alla domanda di contributo, richiesta di permesso o segnalazione certificata di inizio attività in sanatoria, in deroga alle previsioni degli articoli 36, comma 1, 37, comma 4, e 93 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, avendo riguardo a quanto rappresentato nel progetto di riparazione o ricostruzione dell'immobile danneggiato e alla disciplina vigente al momento della presentazione del progetto. È fatto salvo, in ogni caso, il pagamento della sanzione di cui ai predetti articoli 36 e 37, comma 4, il cui importo non può essere superiore a 5.164 euro e inferiore a 516 euro, in misura determinata dal responsabile del procedimento comunale in relazione all'aumento di valore dell'immobile, valutato per differenza tra il valore dello stato realizzato e quello precedente all'abuso, calcolato in base alla procedura prevista dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701”;*

DATO ATTO che per la normativa speciale sopra indicata, per le sanatorie art.37 c.4 DPR 380/2001, relative agli interventi di ricostruzione degli immobili danneggiati dagli eventi sismici iniziati il 24.08.2016, l'aumento di valore dell'immobile valutato per differenza tra il valore dello stato realizzato e quello precedente l'abuso, verrà calcolato in base alla procedura di cui al regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701;

EVIDENZIATO che l’Amministrazione Comunale, per l’applicazione delle sanzioni oggetto del presente atto, procede nell’esercizio dei propri poteri discrezionali, sia pure nel rispetto dei criteri di ragionevolezza, proporzionalità e parità di trattamento;

RICHIAMATO l’art. 24 del DPR. 380/2001 che prevede, “*la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, valutate secondo quanto dispone la normativa vigente, nonché la conformità dell'opera al progetto presentato e la sua agibilità sono attestati mediante segnalazione certificata. Ai fini dell'agibilità, entro quindici giorni dall'ultimazione dei lavori di finitura dell'intervento, il soggetto titolare del permesso di costruire, o il soggetto che ha presentato la segnalazione certificata di inizio di attività, o i loro successori o aventi causa, presenta allo sportello unico per l'edilizia la segnalazione certificataomissis... La mancata presentazione della segnalazione, nei casi indicati al comma 2, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 77 a euro 464”;*

CONSIDERATO che il Responsabile del Settore Urbanistica ed Edilizia Privata ha predisposto, al bisogno, i *“Criteri e modalità di calcolo delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall’art. 24 e dal comma 4 art. 37 del D.P.R. 380/2001, così come modificato dal comma 1 dell’art. 1-sexies del D.L. 29 maggio 2018, n. 55 e s.m.i., in materia di abusi edilizi su edifici oggetti di interventi di cui al D.L. 189/2016 e s.m.i.”*, che rispondono all'esigenza di certezza, di buon andamento e trasparenza dell'azione amministrativa di rilievo costituzionale, meritevoli di approvazione;

RITENUTO, altresì, che così decidendo si evitano soluzioni alternative oltremodo dispendiose ed onerose;

VISTO lo statuto comunale;

VISTO il D.Lgs. n° 267 del 18.8.2000 e successive modificazioni;

VISTO il regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e servizi del Comune di Muccia

VISTO il parere espresso, sul presente atto, ai sensi dell'art. 49, del D.Lgs. n°267/2000 dal Responsabile del servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica;

Con votazione unanime favorevole resa in modo palese;

DELIBERA

- Di dichiarare la premessa parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- Di approvare i *“Criteri e modalità di calcolo delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall’art. 24 e dal comma 4 ART. 37 del D.P.R. 380/2001, così come modificato dal comma 1 dell’art. 1-sexies del D.L. 29 maggio 2018, n. 55 e s.m.i., in materia di abusi edilizi su edifici oggetti di interventi di cui al D.L. 189/2016 e s.m.i.”*, predisposti dal Responsabile del Settore Urbanistica ed Edilizia Privata, come da allegato “A” che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
- Di applicare il presente provvedimento ai procedimenti presentati successivamente alla data di eseguibilità della presente deliberazione, nonché a quelli presentati precedentemente, ma per i quali non sia già stato ingiunto il pagamento della sanzione pecuniaria come determinata da parte del Responsabile del Procedimento.
- Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile con separata votazione unanime e palese resa per alzata di mano, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 267/2000 T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

**Pareri ex art. 49 e 147 del Decreto Legislativo n. 267/2000 e successive
variazioni**

PARERE DI Regolarita' tecnica

Per quanto concerne la **REGOLARITA' TECNICA** e la **CORRETTEZZA** dell'azione amministrativa il sottoscritto Responsabile del Servizio Interessato esprime **PARERE FAVOREVOLE** in relazione alla proposta riguardante la deliberazione in oggetto.

Muccia, 18-01-2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to (Mario Baroni)

Per quanto concerne la **REGOLARITA' CONTABILE** il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario esprime **PARERE FAVOREVOLE** in relazione alla proposta riguardante la deliberazione in oggetto e attesta la copertura finanziaria.

Muccia, 18-01-2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to (Mario Baroni)

IL PRESIDENTE
F.to Mario Baroni

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to GIULIANA APPIGNANESI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Istruttore Amministrativo - Messo del Comune di Muccia certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio presente nel sito web istituzionale di questo Comune (www.comune.muccia.mc.it) dal 26-01-2019 per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 32, comma 1 della L. 18 giugno 2009 n. 69 e contestualmente comunicato ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000.

IL MESSO COMUNALE
F.to SILVANO SECCACINI

ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 18-01-2019 perché dichiarata IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA, ai sensi dell'art. 134, comma IV, del T.U. – D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to GIULIANA APPIGNANESI

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Muccia,

IL SEGRETARIO COMUNALE
(*GIULIANA APPIGNANESI*)



COMUNE DI MUCCIA
(Provincia di Macerata)

SETTORE "URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA"

CRITERI E MODALITÀ DI CALCOLO

**DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PREVISTE DALL'ART. 24
E DAL COMMA 4 ART. 37 DEL D.P.R. 380/2001, COSI' COME
MODIFICATO DAL COMMA 1 DELL'ART.1-SEXIES DEL D.L. 29 MAGGIO
2018, N. 55 e S.M.I., IN MATERIA DI ABUSI EDILIZI SU EDIFICI
OGGETTI DI INTERVENTI DI CUI AL
D.L. 189/2016 e S.M.I.**

Approvati con deliberazione di Giunta Comunale n. ... del

Art. 1 - SCOPO DEI CRITERI

I criteri hanno lo scopo di stabilire regole oggettive ed univoche per la determinazione delle sanzioni amministrative di carattere edilizio previste dall'articolo 37 comma 4, così come modificato dal comma 1 dell'art.1-sexies del D.L. 29 maggio 2018, n. 55 e s.m.i. per "Interventi eseguiti in assenza o in difformità dei titoli edilizi previsti dal comma 1 art. 22 del DPR 380/01", che rispondano a criteri di equità, adeguatezza, e semplicità di applicazione. Inoltre sono stati stabiliti i criteri che disciplinano le modalità e l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniaria per la mancata richiesta del certificato di agibilità prevista dall'art. 24 comma 3 del DPR 380/01;

Art. 2 - AMBITO DI APPLICAZIONE

La presente disciplina è applicabile nell'esclusiva fattispecie della realizzazione abusiva di interventi subordinati a segnalazione certificata di inizio attività riconducibili all'elenco di cui al comma 1 dell'articolo 22 del citato DPR 380/2001.

Art. 3 - DETERMINAZIONE SANZIONI - ART. 24 COMMA 3 D.P.R. 380/01

In base al combinato disposto dell'art. 24, commi 2 e 3 del D.P.R. 380/2001, la mancata presentazione, da parte del soggetto che ne è tenuto, della segnalazione certificata per l'agibilità entro 15 (quindici) giorni dall'ultimazione dei lavori di finitura dell'intervento comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 77 a euro 464.

La suddetta sanzione si applica nella misura di seguito indicata:

- a) per gli interventi le cui istanze per le trasformazioni sono state presentate successivamente all'entrata in vigore del DPR 380/01 (pubblicato G.U. n. 245 del 20/10/2001, S.O. n. 239):
 - nel caso in cui la domanda di agibilità sia presentata entro 60 giorni dall'ultimazione dei lavori di finitura dell'intervento, la sanzione è pari ad € 77,00;
 - nel caso in cui la domanda di agibilità sia presentata dal 61° al 120° giorno dall'ultimazione dei lavori di finitura dell'intervento; € 154,00
 - nel caso in cui la domanda di agibilità sia presentata dal 121° al 180° giorno dall'ultimazione dei lavori di finitura dell'intervento; € 310,00
 - dal 181° giorno dall'ultimazione dei lavori di finitura dell'intervento; € 464,00
- b) per le istanze relative al rilascio dell'agibilità riguardanti interventi i cui lavori sono terminati prima all'entrata in vigore del DPR 380/01: € 464,00

Ai fini dell'applicazione della sanzione amministrativa di cui al precedente comma, qualora non sia pervenuta, precedentemente separata, comunicazione di ultimazione delle opere, si considera quale data di ultimazione lavori di finitura dell'intervento quella contenuta nel modello di segnalazione certificata per l'agibilità.

L'applicazione della sanzione di cui agli art. 24, comma 3, non preclude il rilascio dell'agibilità e viene stabilita con separato provvedimento come di seguito indicato:

- ad avvenuto ricevimento in ritardo della domanda di agibilità, calcola il ritardo e la relativa sanzione da applicare;
- il Responsabile del Procedimento provvede a comunicare a mezzo di raccomandata AR e/o PEC, la sanzione da pagare e le modalità di pagamento;
- trascorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, qualora l'importo non fosse ancora versato, invia un sollecito di pagamento con eventuale nuovo calcolo della sanzione sulla base dell'ulteriore ritardo accumulato;
- in ipotesi di mancato pagamento, raggiunto il massimo della sanzione, si procederà al recupero coattivo delle somme dovute;
- il pagamento della sanzione pecuniaria conclude il procedimento sanzionatorio.

Articolo 4 - CALCOLO DELLA SANZIONE PER COMMA 4 ART. 37

In deroga alle previsioni di cui all'articolo 37, comma 4 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, solo in caso di interventi edilizi su immobili oggetto di ricostruzione post-Sisma 2016, per la determinazione dell'Aumento Venale dell'immobile (AVV) si applicano le disposizioni dell'ultimo periodo del comma 1 dell'art.1-sexies del D.L. 29 maggio 2018, n. 55 convertito in legge, con modificazioni, dall' art. 1, comma 1, L. 24 luglio 2018, n. 89, che prevede *"E' fatto, in ogni caso, salvo il pagamento della sanzione di cui al predetto articolo 37, comma 4, il cui importo non può essere superiore a 5.164 euro e inferiore a 516 euro, in misura determinata dal responsabile del procedimento comunale in relazione all'aumento di valore dell'immobile valutato per differenza tra il valore dello stato realizzato e quello precedente l'abuso, calcolato in base alla procedura di cui al regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701"*.

Si ritiene inoltre opportuno stabilire che per gli interventi di cui sopra, commi 4 dell'art. 37, saranno applicate le seguenti sanzioni:

- in caso di interventi abusivi che abbiano portato ad un incremento di valore dell'immobile inferiore ad € 5.000,00 si applica la sanzione minima, pari ad € 516,00;
- in caso di interventi abusivi che abbiano portato ad un incremento di valore dell'immobile superiore ad € 50.000,00 si applica la sanzione massima, pari ad € 5.164,00;
- in caso di interventi abusivi che abbiano portato ad un incremento di valore dell'immobile compreso tra € 5.000,00 e € 50.000,00, si applica la sanzione proporzionale, determinata in misura determinata dal responsabile del procedimento comunale in relazione all'aumento di valore dell'immobile valutato per differenza tra il valore dello stato realizzato e quello precedente l'abuso, calcolato in base alla procedura di cui al regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701.

Ai fini di un'equa applicazione della norma, per abusi edilizi riconducibili al comma 4, dell'articolo 37, del D.P.R. 380/2001, la sanzione pecuniaria deve essere calcolata con la seguente formula:

$$((AVV-5.000,00) \times (5.164,00-516,00) / (50.000,00-5.000,00)) + 516,00$$